



unly

ti di particolare gravità, per i quali devono considerarsi irrilevanti le giustificazioni da lui addotte, ha espresso il parere che rigorosamente si configurerebbe nel caso del Riggeri quel presupposto di giusta causa, previsto dall'art. 35 del Contratto Collettivo di Lavoro per il licenziamento in tronco, finché la prolungata assenza dell'impiegato in parola, che non si è mai presentato per lunghi mesi, dopo la liberazione del nord, di informare l'Amministrazione della propria posizione, sta a dimostrare che egli non ha tenuto in nessun conto gli obblighi del suo rapporto di impiego.

Peraltro, la Commissione stessa, tenute presenti le considerazioni per le quali, in casi consimili, non si è ritenuto di applicare la sanzione disciplinare massima stabilita dal citato art. 35 - considerazioni che vanno in parte riferite al generale sbandamento determinatosi negli ultimi an-